

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I[°]SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 037/CGF

(2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 338/CGF– RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Umberto Maiello, Dott. Lucio Molinari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/ROMA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. GARCIA RUDI;**
- **AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. SCAGLIA SALVATORE, INFLITTE SEGUITO GARA ROMA/CAGLIARI DEL 01.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 78 del 26.11.2013)

3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 30.000,00;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA JUVENTUS/ROMA DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014)

4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/GENOA DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014)

5. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/SAMPDORIA DEL 9.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 105 del 16.1.2014)

6. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014)

1. **Ricorso (n. 157)** Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 69 del 5.11.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all'esito della gara Torino/Roma del 3.11.2013, ha applicato nei confronti della società Roma la sanzione dell'ammenda di €

5.000,00 *“per avere, al 3° del secondo tempo, un componente della panchina con funzioni di allenatore in seconda, fatto uso, senza autorizzazione, di un’apparecchiatura rice – trasmittente”*.

Tanto in ragione del rapporto dell’assistente dal quale testualmente si evince quanto segue *“al 3° del 2° T notavo che il sig. Frederic Bompard, allenatore in 2° della Roma, faceva uso di una radio ricetrasmittente. Immediatamente facevo spegnere tale radio nonostante il sig. Scaglia Salvatore, dirigente accompagnatore ufficiale della Roma, asserisse che la stessa fosse autorizzata dalla Lega..”*..

Avverso la suddetta decisione ha interposto reclamo la A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) all’uopo deducendo che i fatti in addebito sono stati rilevati dall’assistente dell’arbitro di talchè, in ossequio al combinato disposto degli articoli 32, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., 29 comma III e 35 comma 1.3 C.G.S. e dell’articolo 5 del Regolamento di Gioco, le decisioni assunte, anche sotto il profilo disciplinare, dalla componente tecnica non possono essere sovvertite dal giudice sportivo. Aggiunge, inoltre, la ricorrente che, anche in considerazione di prassi diverse registrate all’estero, non vi sarebbe certezza sull’effettiva predicabilità di un divieto all’uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente ha inoltrato, in data 16.9.2013, alla Lega, alla F.I.G.C., all’A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un’istruttoria, tuttora in corso) una richiesta di chiarimenti, giammai evasa. Di qui anche la richiesta di sospendere il procedimento in corso.

2. Ricorso (n. 199) Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 78 del 26.11.2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all’esito della gara Roma/Cagliari, ha applicato:

1) nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia le sanzioni dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00 *“per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; per avere, inoltre, dopo il consequenziale allontanamento, mediante apparecchiatura rice – trasmittente, continuato ad impartire dalla tribuna disposizioni tecniche alla squadra tramite l’accompagnatore ufficiale in panchina; con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”*.

2) nei confronti del dirigente Salvatore Scaglia le sanzioni dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 10.000,00 *“per avere, dopo l’allontanamento dell’allenatore dal recinto di gioco, dal 26° del secondo tempo fino al termine della gara, mantenuto dalla panchina il collegamento con quest’ultimo mediante apparecchiatura rice – trasmittente, onde impartire alla squadra le opportune disposizioni tecniche; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”*.

Avverso tale decisione la Roma preannunciava il reclamo, chiedendo al contempo gli atti di gara, ma poi non sono pervenuti i motivi di doglianza come prescritto dall’articolo 37 comma 1 lettera a) C.G.S..

3. ricorso n. 262 Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all’esito della gara Juventus/Roma del 5.1.2014, ha applicato nei confronti della società Roma le sanzioni dell’ammenda di € 30.000,00 e di € 10.000,00 per due distinti addebiti.

La prima sanzione trae alimento dai seguenti fatti *“per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini divelti dal proprio settore; per avere, inoltre, al 1° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex articolo 14 n. 5 in relazione all’articolo 13 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

La seconda sanzione muove, invece, dal seguente addebito *“per avere, nel corso della gara, componenti della panchina, con funzioni di allenatore in seconda e di accompagnatore ufficiale, fatto uso di apparecchiature rice – trasmettenti; (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale;*

Tanto in ragione, quanto a quest’ultima sanzione, del rapporto redatto dai collaboratori della Procura Federale dal quale testualmente si evince quanto segue *“in ripetute occasioni, nel corso del 1° tempo e dell’inizio del 2° tempo, i componenti della panchina della Roma, sig. Scaglia Salvatore e sig. Fichons Claud usavano rispettivamente cellulare e walkie talkie per comunicare con persone situate in tribuna e inoltrando successivamente messaggi all’allenatore.”*..

Avverso le suddette sanzioni ha interposto reclamo la Roma, all'uopo deducendo:

1) quanto alla prima sanzione, l'inapplicabilità dell'articolo 14 C.G.S. ai comportamenti tenuti dai tifosi durante le trasferte perché la norma presupporrebbe un potere di controllo non esercitabile dalla società presso impianti altrui. D'altro canto, ove la sanzione dovesse essere rubricata ai sensi dell'articolo 4 comma 3, dovrebbe trovare applicazione anche l'attenuante di cui alla lettera e) dell'articolo 13 che, cumulata a quelle, lettere a) e b) già riconosciute dal Giudice di prime cure, condurrebbe all'applicazione dell'esimente prevista dalla citata disposizione.

2) quanto alla seconda sanzione, che i fatti in addebito possono essere rilevati solo dall'arbitro siccome rientranti nella sua discrezionalità tecnica, come dovrebbe evincersi dalla rubrica stessa della disposizione in argomento che reca l'indicazione "interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri". Aggiunge, inoltre, in linea con quanto già evidenziato nel primo ricorso, che, anche in considerazione di prassi diverse registrate all'estero, non vi sarebbe certezza sull'effettiva predicabilità di un divieto all'uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente ha inoltrato, in data 16.9.2013, alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un'istruttoria, tuttora in corso) una richiesta di chiarimenti, finora non riscontrata. Proprio in ragione di ciò la Corte aveva deciso di rinviare la discussione del precedente reclamo (Com. Uff. n. 103/C.G.F. del 22.11.2013). Andrebbe, per tale ragione, esclusa la contestata recidiva.

4. ricorso n. 275 Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 104 del 14.1.2014 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all'esito della gara Roma/Genoa del 12.1.2014, ha applicato nei confronti della società Roma la sanzione di € 20.000,00 di ammenda "*per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un petardo ed altri petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex articolo 14 n. 5 in relazione all'articolo 13 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza*"; *per avere, inoltre, nel corso della gara, un componente della panchina, con funzioni di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di un'apparecchiatura rice – trasmittente; (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale;*

Avverso la suddetta decisione, nella sola parte relativa all'uso dell'apparecchiatura rice – trasmittente, ha interposto reclamo la Roma all'uopo deducendo che:

- i fatti in addebito possono essere rilevati solo dall'arbitro siccome rientranti nella sua discrezionalità tecnica, come dovrebbe evincersi dalla rubrica stessa della disposizione in argomento che reca l'indicazione "interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri";

- non risulterebbe identificati gli interlocutori;

- in linea con quanto già evidenziato nel primo ricorso, anche in considerazione di prassi diverse registrate all'estero, non vi sarebbe certezza sull'effettiva predicabilità di un divieto all'uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente ha inoltrato, in data 16.9.2013, alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un'istruttoria, tuttora in corso) una richiesta di chiarimenti, giammai evasa. Proprio in ragione di ciò la Corte aveva deciso di rinviare la discussione del precedente reclamo (Com. Uff. n. 103/C.G.F. del 22.11.2013).

- Andrebbe, per tale ragione, esclusa la contestata recidiva.

5. ricorso n. 281 Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 105 del 16.1.2014 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all'esito della gara Roma/Sampdoria del 9.1.2014, ha applicato nei confronti della società Roma la sanzione di € 30.000,00 di ammenda "*per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di gioco due bombe – carta, cagionando in tal modo lesioni personali ad un fotografo postosi in prossimità della linea di fondo – campo; sanzione attenuata ex articolo 14 n. 5 in relazione all'articolo 13 lettere a) e b) C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza*"; *per avere, inoltre, nel corso della gara, un componente della panchina, con funzioni di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di un'apparecchiatura rice – trasmittente; (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica reiterata; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale;*

Avverso la suddetta decisione, nella sola parte relativa all'uso dell'apparecchiatura rice – trasmittente, ha interposto reclamo la Roma all'uopo deducendo che:

- i fatti in addebito possono essere rilevati solo dall'arbitro siccome rientranti nella sua discrezionalità tecnica, come dovrebbe evincersi dalla rubrica stessa della disposizione in argomento che reca l'indicazione "interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri";

- non risulterebbe identificati gli interlocutori;

- in linea con quanto già evidenziato nel primo ricorso, che, anche in considerazione di prassi diverse registrate all'estero, non vi sarebbe certezza sull'effettiva predicabilità di un divieto all'uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente ha inoltrato, in data 16.9.2013, alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un'istruttoria, tuttora in corso) una richiesta di chiarimenti, giammai evasa. Proprio in ragione di ciò la Corte aveva deciso di rinviare la discussione del precedente reclamo (Com. Uff. n. 103/C.G.F. del 22.11.2013).

6. ricorso n. 400. Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 142 del 10.3.2014 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all'esito della gara Napoli/Roma del 9.3.2014, ha applicato nei confronti della società Roma la sanzione di € 30.000,00 di ammenda "*per avere, nel corso della gara, un componente della panchina, con funzioni di allenatore in seconda, fatto uso reiteratamente di un'apparecchiatura rice – trasmittente; (regola n. 4 del regolamento del giuoco del calcio); con recidiva specifica; per avere suoi sostenitori fatto esplodere nel proprio settore un petardo, cagionando in tal modo lesioni personali ad uno steward; entità della sanzione attenuata ex articolo 14 n. 5 in relazione all'articolo 13 lettere a) e b) C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.*

Avverso la suddetta decisione, nella sola parte relativa all'uso dell'apparecchiatura rice – trasmittente, ha interposto reclamo la A.S. Roma S.p.A. (di seguito anche Roma) all'uopo deducendo che:

- i fatti in addebito possono essere solo rilevate solo dall'arbitro siccome rientranti nella sua discrezionalità tecnica, come dovrebbe evincersi dalla rubrica stessa della disposizione in argomento che reca l'indicazione "interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri";

- in linea con quanto già evidenziato nel primo ricorso, che, anche in considerazione di prassi diverse registrate all'estero, non vi sarebbe certezza sull'effettiva predicabilità di un divieto all'uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente ha inoltrato, in data 16.9.2013, alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un'istruttoria, tuttora in corso) una richiesta di chiarimenti, giammai evasa. Proprio in ragione di ciò la Corte aveva deciso di rinviare la discussione del precedente reclamo (Com. Uff. n. 103/C.G.F. del 22.11.2013).

Di qui anche la richiesta di sospendere il procedimento in corso.

Le medesime conclusioni sono state rassegnate dalla ricorrente all'esito dell'udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente, in rito, s'impone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, attesa la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione venendo qui in rilievo, sul piano soggettivo, procedimenti riferibili alla medesima società e, sul piano oggettivo, incentrati, almeno in parte, sulla medesima *quaestio iuris*.

2. Sempre in rito va dichiarata l'inammissibilità del ricorso n. 199, in epigrafe sub 2, in quanto, alla comunicazione di preannuncio di reclamo del 29.11.2013, non ha fatto seguito il rituale deposito dei motivi di gravame prodotti nei termini perentori ai sensi del combinato disposto degli art. 33, 37 e 38 C.G.S. Alla declaratoria di inammissibilità del mezzo consegue, come da dispositivo, l'addebito della relativa tassa di reclamo.

3. Venendo al merito della "*res iudicanda*" giova, anzitutto, evidenziare come l'oggetto della contestazione attorea involga in tutti i residui mezzi (1,3,4,5,6), e salvo marginali sfumature esecutive, la stessa problematica giuridica relativa all'utilizzo da parte di tesserati della Roma, di volta in volta identificati e che in occasione di tutte le partite suindicate sedevano in panchina, di apparecchiature rice – trasmittenti mediante le quali si ponevano in contatto con collaboratori collocati in tribuna. A tali questioni, in taluni dei ricorsi summenzionati, si affiancano ulteriori doglianze relative ad altre statuizioni disciplinari coevamente applicate con il medesimo comunicato disciplinare. Tanto premesso, ed in prospettiva metodologica, ritiene la Corte di

passare, anzitutto, in rassegna le censure relative alla questione principale, cui si è fatto sopra cenno, siccome comune a tutti i ricorsi in trattazione, procedendo poi allo scrutinio delle residue censure contenute solo in alcuni dei mezzi in esame.

4. Orbene, procedendo nel rispetto dell'ordine metodologico sopra assegnato, occorre tener conto del fatto che la società ricorrente contesta, in apice, la stessa illiceità delle condotte in addebito. Ed, invero, nella prospettazione attorea, anche in considerazione di prassi diverse registrate all'estero, non vi sarebbe certezza sull'effettiva predicabilità di un divieto all'uso delle apparecchiature qui in contestazione e che, proprio al fine di fugare tali dubbi, la ricorrente avrebbe inoltrato, in data 16 settembre 2013, uno specifico quesito alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A. ed alla Procura Federale (che, peraltro, di sua iniziativa avrebbe avviato un'istruttoria, tuttora in corso). Di qui anche la richiesta di sospendere il procedimento in corso.

4.1. Sul punto, però, le emergenze istruttorie non consentono, almeno allo stato e fatte salve dunque sopravvenienze da parte anche degli Organi internazionali preposti, di poter condividere il pur suggestivo costruito giuridico da cui traggono alimento le censure qui in rilievo.

Ed, invero, la declinazione applicativa della regola 4 del gioco del calcio (riferita all'equipaggiamento), nella sezione relativa alla "*interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri*", pone in evidenza il seguente precetto "*l'uso di sistemi elettronici di comunicazione tra calciatori e/o lo staff tecnico non è consentito*".

Orbene, avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico della divisata *regulaiuris*, è inevitabile concludere nel senso che le condotte in addebito – il cui comune denominatore è giustappunto dato dall'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti – si pongano in rapporto di distonia con il richiamato divieto.

D'altro canto, è utile soggiungere che la suddetta disposizione può ascriversi armonicamente nel solco tracciato dalla circolare FIFA n. 1032 del 31.3.2012 in cui, aggiornando la disciplina esistente, si precisava, dando atto delle nuove prescrizioni dell'IFAB, che "*the use of electronic communication systems between players and/or technical staff is not permitted*".

Inoltre, il significato e la vincolatività del precetto in commento sono stati fatti oggetto di apposita circolare n. 14 del 12 agosto 2013, con la quale la Lega ha giustappunto richiamato l'attenzione delle società della L.N.P. Serie A sul divieto all'utilizzo di sistemi di comunicazione elettronica rinveniente dalle sopra richiamate prescrizioni, regola che patisce eccezione nel solo caso di utilizzo di walkie – talkie tra il medico inserito nella distinta di gara e i componenti della panchina quando un calciatore viene curato sul campo.

Orbene, così ricostruita la cornice normativa di riferimento, è possibile trarre da essa, come diretto corollario, il principio secondo cui l'esistenza e la piena efficacia del divieto qui in discussione nel regime vigente rendono illecita la condotta in addebito. Né può valere a scriminarla, con la pretesa automaticità, la sola richiesta di chiarimenti pur opportunamente avanzata dalla società ricorrente alla Lega, alla F.I.G.C., all'A.I.A., alla Procura Federale, circa la possibilità di applicazioni derogatorie alla stregua di prassi in vigore presso federazioni estere.

Ed, invero, in disparte la stessa configurabilità in capo ai suddetti destinatari di un obbligo di risposta, appare di tutta evidenza come la società ricorrente non avrebbe potuto, in ragione della sola pendenza di siffatta richiesta, disapplicare un precetto di cui risulta comunque delineato il relativo ambito applicativo, non essendo evidentemente le deroghe da esso previste suscettive di applicazione analogica.

4.2. Né hanno pregio le ulteriori doglianze con cui parte ricorrente lamenta che i fatti in addebito possono essere solo rilevate solo dall'arbitro siccome rientranti nella sua discrezionalità tecnica, come dovrebbe evincersi dalla rubrica stessa della disposizione in argomento che reca l'indicazione "*interpretazione delle regole di gioco e linee guida per arbitri*".

Sono ben noti a questa Corte i principi di cui al combinato disposto degli artt. 29 comma 3 C.G.S. e 35 comma 1 C.G.S., da un lato, e la regola 5 del Regolamento del gioco del calcio, dall'altro, in virtù del quale la giustizia sportiva, salvo eccezioni, non interferisce sulla gestione tecnica della singola competizione sportiva. Ciò nondimeno, deve rilevarsi, in aderenza ad un indirizzo già espresso da questa stessa Sezione (cfr. Com. Uff. n. 243/CGF) che le condotte in addebito sono riferibili a componenti dello staff tecnico della squadra, che, quindi, non è possibile ritenere "in gioco", come tali, dunque, non rientranti nella sfera di competenza esclusiva degli Ufficiali di gara.

Ed, invero, in siffatte evenienze, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, C.G.S., si riespande la dignità di fonte di prova (concorrente con quella degli Ufficiali di gara) del referto dei collaboratori della Procura Federale.

Ne discende che tanto il rapporto degli Ufficiali di gara che quello del collaboratore della Procura federale possono ritualmente veicolare nell'ambito del relativo procedimento la conoscenza di fatti suscettivi di apprezzamento disciplinare da parte del Giudice Sportivo.

4.3. Tanto premesso, sul piano del trattamento sanzionatorio questa Corte deve, anzitutto, rilevare che, contrariamente a quanto dedotto, non può essere revocata in dubbio la correttezza della contestazione relativa alla recidiva per le infrazioni di cui ai Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014, n. 104 del 14.1.2014, n. 105 del 16.1.2014, n. 142 del 10.3.2014 venendo qui in rilievo proprio la specifica situazione regolata dal C.G.S. (cfr. articolo 21) di coloro che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima Stagione Sportiva.

Ciò nondimeno, occorre al contempo prendere atto della oggettiva novità della peculiare questione qui in rilievo, cui inevitabilmente si correla la mancanza di una piena e diffusa consapevolezza tra gli operatori di settore della sua sicura antidoverosità. Tale situazione – alla quale non può di certo conseguire il proscioglimento degli addebiti in ossequio al noto brocardo *ignorantia legis non excusat* – risulta nella specie viepiù accresciuta dai possibili effetti distorsivi che, sul piano dell'affidamento, può aver indotto la richiesta di chiarimenti inoltrata alle istituzioni federali, dalla cui pendenza la società ricorrente può aver tratto il convincimento della plausibilità delle proprie argomentazioni. Non è qui evidentemente in rilievo la ragionevolezza di tale affidamento – su cui già sopra ci si è soffermati – bensì il fatto in sé delle possibili ricadute che una tale situazione di “soggettiva” incertezza può aver ingenerato sul distinto piano della gravità della colpevolezza e, dunque, del livello di condivisione degli illeciti in contestazione.

Ne discende, pertanto, a giudizio della Corte la necessità di addivenire ad una mitigazione delle sanzioni applicate in prime cure, nei termini di cui al dispositivo, onde assicurarne l'effettiva proporzionalità alla gravità dei fatti in addebito.

5. Orbene, esaurita nei termini suddetti la disamina della questione principale, è opportuno passare in rassegna le ulteriori censure contenute nei singoli atti di ricorso.

Vale, al riguardo, rammentare che, con il ricorso n. 262, in epigrafe sub 3, risulta attratta nel fuoco della contestazione anche la statuizione, pur sempre compendiata nel Com. Uff. n. 100 del 7.1.2014, con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, all'esito della gara Juventus/Roma del 5.1.2014, ha applicato nei confronti della società Roma la sanzione dell'ammenda “*per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una decina di seggiolini divelti dal proprio settore; per avere, inoltre, al 1° del secondo tempo, lanciato nel settore avversario un bengala nel settore avversario e due petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex articolo 14 n. 5 in relazione all'articolo 13 lettere a) e b) C.G.S. per aver la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza*”.

Orbene, a tal riguardo ritiene questa Corte che non abbia fondatezza la doglianza attorea secondo cui le società dovrebbero rispondere dei comportamenti tenuti dai tifosi solo nelle gare casalinghe e non durante le trasferte sul presupposto che lo stesso C.G.S. – muovendo dalla premessa di un potere di controllo concretamente esigibile da parte delle società – utilizzerebbe come fattore selettivo il criterio della prossimità delle condotte violente al “proprio impianto sportivo”.

Sul punto, deve anzitutto rilevarsi che oggetto di contestazione è l'utilizzazione di strumenti ed oggetti comunque atti ad offendere (e tali devono intendersi in sedioli divelti ed utilizzati come corpi contundenti) ovvero l'introduzione e l'utilizzo di materiale pirotecnico, fattispecie rubricabili sub articolo 12 comma 3 che non reca alcuna distinzione circa l'impianto sportivo in cui avvengono i fatti.

E ciò, peraltro, in piena coerenza con il disposto di cui all'articolo 4 comma 3 C.G.S. a mente del quale, e per quanto di più diretto interesse, “*Le società rispondono oggettivamente anche del comportamento ... dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime*”.

Né può condividersi la richiesta di riconoscimento dell'esimente di cui all'articolo 13 per effetto dell'applicazione, in aggiunta alle circostanze (di cui alle lettere a) e b) dell'articolo citato) già riconosciute dal giudice di prime cure, anche dell'attenuante di cui alla lettera e) del medesimo articolo 13.

Appare, invero, di tutta evidenza – attesa anche la particolare delicatezza sul piano della prevenzione dell'evento calcistico programmato - la manifesta insufficienza ai fini suddetti della comunicazione trasmessa alla Questura di Torino, al Giudice Sportivo, alla società Juventus, alla Lega ed alla Procura Federale, con la quale, la ricorrente, da un alto, dichiarava la propria impossibilità a fornire un fattivo aiuto a fini di prevenzione e, dall'altro, si limitava ad offrire la disponibilità di n. 2 stewards.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi (ad eccezione del 2°) vanno parzialmente accolti nei termini suddetti con conseguente rideterminazione, come da dispositivo, delle sanzioni applicate e, per il resto, vanno respinti.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) come sopra proposti dalla società A.S. Roma S.p.A. di Trigoria (Roma):

- accoglie in parte il ricorso n. 1) rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 3.000,00;
 - dichiara inammissibile il ricorso n. 2);
 - accoglie in parte il ricorso n. 3) rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 33.000,00;
 - accoglie in parte il ricorso n. 4) rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 15.000,00;
 - accoglie in parte il ricorso n. 5) rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 20.000,00;
 - accoglie in parte il ricorso n. 6) rideterminando la sanzione dell'ammenda in euro 20.000,00.
- Dispone addebitarsi la tassa relativa al ricorso n. 2) e restituirsi le restanti.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'8 settembre2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete